Consiglio regionale della Calabria

AREA PROCESSO LEGISLATIVO E ASSISTENZA GIURIDICA

e-FOCUS

ORIENTATI A
COSTRUIRE
UTILI
SUPPORTI TEMATICI

e-Focus n. 2
Agosto 2025

Consiglio regionale della Calabria

AREA PROCESSO LEGISLATIVO E ASSISTENZA GIURIDICA

ELEZIONI REGIONALI 2025:
FLASH INFORMATIVI PER I CANDIDATI CONSIGLIERI

26 agosto 2025

Consiglio regionale della Calabria | Via Cardinale Portanova | 89123 Reggio Calabria e-mail:
*area.processolegislativo@consrc.it - **PEC**: area.processolegislativo@pec.consrc.it*

Prefazione

L' e-focus n.2, quale collana di studi e approfondimenti a cura della scrivente Area, è stato proposto in considerazione delle vicende che hanno portato allo scioglimento anticipato del Consiglio regionale, con conseguente ritorno alle urne. Lo stesso si caratterizza per essere uno strumento di pronta e agevole consultazione per il candidato consigliere che si appresta a partecipare alle competizioni elettorali del prossimo mese di ottobre e, per tale ragione, è stato contestualizzato al preciso momento storico, attualizzandolo alla fase procedimentale in atto.

Infatti, oltre a riportare la complessa normativa statale e regionale in materia, si è inteso richiamare i più importanti atti amministrativi e le circolari sinora adottati, a partire dalla formalizzazione dell'indizione delle elezioni di cui al decreto del vicepresidente della Regione Calabria n. 1 del 09/08/2025.

L'e-focus, attraverso flash informativi, rende consultabili con collegamenti ipertestuali le fonti normative citate e schematizza istituti e procedimenti in materia elettorale.

Nel dettaglio, sono analizzati i seguenti ambiti tematici:

- *gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste circoscrizionali e regionali, preceduti dalla ricognizione aggiornata delle norme sull'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e da un'introduzione sintetica degli istituti per facilitare la lettura delle successive schede;*
- *la propaganda elettorale e la disciplina delle modalità e dei tempi di svolgimento;*
- *le spese per la campagna elettorale e la disciplina delle tipologie ammissibili, nonché gli adempimenti dei candidati, il controllo delle spese e le sanzioni;*
- *gli adempimenti in materia di trasparenza e gli obblighi di pubblicazione;*
- *la trattazione delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità suddivise in base alle norme che le prevedono.*

Il lavoro de quo, infine, vuole costituire una prima raccolta di informazioni che si implementerà con successivi aggiornamenti nell'ottica di fornire, attraverso la stessa scelta metodologica, ulteriori spunti in relazione al prosieguo dell'attività istituzionale del consigliere regionale.

La Dirigente
Avv. Maria Stefania Lauria

Sommario

1.NORMATIVA DI RIFERIMENTO SULL' ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE 4

2.INTRODUZIONE: TEMI E ISTITUTI RILEVANTI PER IL PROCEDIMENTO ELETTORALE 7

2.1 Durata della legislatura 7

2.2 Indizione delle elezioni 7

2.3 Composizione del Consiglio regionale 8

2.4 Circoscrizioni 8

2.5 Candidature e liste 8

2.6 Ufficio centrale circoscrizionale e Ufficio centrale regionale 9

2.7 Esame ed ammissione delle liste 9

2.8 Scheda elettorale e modalità di votazione 12

2.9 Riparto dei seggi 12

3. PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI 14

3.1 Composizione 14

3.2 Dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali di candidati 14

3.3 Documentazione a corredo della presentazione delle liste circoscrizionali 17

3.4 Termini e modalità di presentazione delle liste circoscrizionali 19

4. PRESENTAZIONE DELLE LISTE REGIONALI 20

4.1 Composizione 20

4.2 Dichiarazione di presentazione delle liste regionali dei candidati 20

4.3 Documentazione a corredo della presentazione della lista 22

4.4 Termini e modalità di presentazione delle liste regionali 23

5. PROPAGANDA ELETTORALE 24

5.1 Divieto per la PA di svolgere attività di comunicazione 24

5.2 Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici 24

5.3 Comunicazione politica radiotelevisiva 24

5.4 Affissioni Propaganda a mezzo di manifesti e giornali murali 25

5.5 Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili 26

5.6 Propaganda mobile e volantini 26

5.7 Sondaggi politici ed elettorali 26

5.8 Modalità di svolgimento dei comizi e delle manifestazioni elettorali 27

5.9 Inizio del divieto di propaganda 27

5.10 Agevolazioni fiscali 27

5.11 E-mail, Internet,messaggistica, telefonia 27

6. SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE 29

6.1 Tipologie spese elettorali 29
6.2 Limiti spese elettorali 29
63 Contributi per la campagna elettorale 30
6.4 Adempimenti dei candidati e dei partiti, movimenti o liste 30
6.5 Controllo delle spese elettorali 31
6.6 Sanzioni amministrative 32
7. ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA 34
7.1 Adempimenti di trasparenza dei consiglieri e dei candidati consiglieri 34
7.2 Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta e degli assessori 35
7.3 Adempimenti relativi alla trasparenza associativa 35
7.4 Pubblicazione dei dati dei consiglieri regionali 36
7.5 Pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta e degli assessori 36
7.6 Aggiornamenti, variazioni e adempimenti successivi alla cessazione dalla carica 37
7.7 Diffida e sanzioni amministrative 37
8. L'INCANDIDABILITA' 38
8.1 Cause di incandidabilità di cui al D.lgs n. 235/2012 39
8.2 Altre cause di incandidabilità 40
9. L' INELEGGIBILITA' 41
9.1 Casi di ineleggibilità previsti dalla legge n. 154 del 1981 42
9.2 Ineleggibilità dei magistrati: obblighi e divieti (artt. 15-17 della legge 17 giugno 2022, n. 71) 43
9.3 Ineleggibilità previste da specifiche leggi regionali 44
10. L'INCOMPATIBILITA' 45
10.1 Incompatibilità previste nel testo costituzionale 46
10.2 Incompatibilità previste nella legge n. 154/1981 46
10.3 Incompatibilità previste dal Decreto Traparenza 48
10.4 Incompatibilità previste da specifiche leggi o regolamenti 50
10.5 Incompatibilità previste da specifiche leggi regionali 53

1.NORMATIVA DI RIFERIMENTO SULL' ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE	
art. 122, comma primo, Costituzione	Spetta alle Regioni a statuto ordinario la potestà legislativa, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale, in materia di: - sistema di elezione dei consiglieri, degli assessori e del Presidente della Giunta; - ineleggibilità e incompatibilità degli stessi.
Legge 2 luglio 2004 n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione)	Reca i principi fondamentali entro cui deve svolgersi la potestà legislativa della regione in materia elettorale, con particolare riferimento a ineleggibilità (art. 2), incompatibilità (art. 3) sistema di elezione (art. 4), nonché durata degli organi elettivi regionali (art. 5).
Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni)	Ha introdotto l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale prevedendo la proclamazione a tale carica del candidato capolista della lista regionale che abbia conseguito il maggior numero di voti validi.
Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale)	Contiene la disciplina relativa all'elezione dei Consigli Regionali delle Regioni a statuto ordinario che continua ad applicarsi per quanto non previsto dalla legge regionale n.1/2005 e per le parti dalla stessa non modificate (normativa statale cedevole).
Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali)	Salvo quanto non disposto dalla legge n. 108/1968, per l'elezione dei consigli regionali si osservano le disposizioni del presente testo unico nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (limite di popolazione introdotto dagli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
Legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario)	Ha modificato la legge n. 108 del 1968 e ha stabilito che i quattro quinti del numero dei consiglieri assegnati a ciascuna regione siano eletti sulla base di liste provinciali, mentre il restante quinto viene eletto con sistema maggioritario sulla base di liste regionali. La stessa continua ad applicarsi per quanto non previsto dalla legge regionale n.1/2005 e per le parti dalla stessa non modificate (normativa statale cedevole)
Decreto-Legge 19 marzo 2025, n. 27 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025), convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 2025, n. 72.	In particolare si segnalano le previsioni di cui all'art. 4 rubricato "Sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa".
Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici)	**L'articolo 1, comma 14**, ha stabilito – in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali di qualunque genere (escluse le elezioni amministrative per i comuni sotto i 15.000 abitanti) - **l'obbligo, per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati che si presentino alle elezioni,** di pubblicare sul proprio sito internet, per ciascun candidato, il curriculum vitae e il

	relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale. L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto **entro il 14° giorno antecedente la data dell'elezione**. Non è richiesto il consenso degli interessati. Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziale non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale. Se la richiesta del certificato penale è effettuata per ottemperare a tale obbligo, le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà. L'omessa pubblicazione dei documenti in questione sui siti internet dei partiti/movimenti/liste – pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati – determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Ai sensi **dell'art. 1, comma 15** in apposita sezione, denominata "Elezioni trasparenti", del sito internet regionale, **entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione**, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni sono pubblicati, in maniera facilmente accessibile, il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico. Il mancato adempimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non comporta sanzioni.
art. 38 della Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)	Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina: a. il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali; b. le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali; c. le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio; d. la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.

	La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)	Contiene la disciplina di alcuni aspetti della materia elettorale, rimandando per il resto al modello elettorale transitorio definito dal legislatore statale con le leggi n. 108/1968; n. 43/1995 e con la legge cost. n. 1/1999. In particolare, la legge regionale *de qua* ha inciso sui seguenti aspetti: - previsione di un sistema elettorale misto proporzionale/maggioritario; - ripartizione del territorio della Regione in tre circoscrizioni elettorali; - individuazione del numero dei consiglieri regionali eletti sulla base di liste circoscrizionali e di quelli eletti con il sistema maggioritario, mantenendo in capo alla lista regionale il solo candidato alla Presidenza della Giunta regionale; - integrazione della disciplina relativa all'assegnazione dei seggi con criterio maggioritario, - disciplina della rappresentanza di genere, prevedendo che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento e che, in caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità più vicina; - previsione dell'ipotesi di incompatibilità tra la carica di assessore regionale con la funzione di consigliere regionale; - introduzione della figura del consigliere supplente.

2.INTRODUZIONE: TEMI E ISTITUTI RILEVANTI PER IL PROCEDIMENTO ELETTORALE	
2.1 Durata della legislatura	
Art. 5 legge n. 165/2004; art. 126 Cost. e art. 33, commi 5 e 6, Statuto.	Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. In particolare, si procede a nuove elezioni in caso di: • approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente e il voto negativo sulla questione di fiducia; • dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio; • rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente.
Decorrenza quinquennio e periodi di svolgimento delle nuove elezioni	**Il quinquennio decorre dalla data dell'elezione del Consiglio regionale** e le elezioni dei nuovi consigli: - **possono aver luogo** a decorrere dalla quarta domenica antecedente il compimento del quinquennio (art. 3 legge n. 108/1968); - **hanno luogo** non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori (art. 5 legge n. 165/2004). In caso di scioglimento anticipato, ad esclusione di quello di cui al primo comma dell'art. 126 Cost., le elezioni sono indette e hanno luogo entro tre mesi dallo scioglimento.
Esercizio delle funzioni dei consiglieri eletti e proroga dei poteri (Art. 18 Statuto)	I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni **all'atto della proclamazione.** Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti **sono prorogati i poteri del precedente Consiglio**.
2.2 Indizione delle elezioni	
art. 1-bis l.r. n. 1/2005	Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto, le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta regionale, con le medesime modalità. *Con decreto del vicepresidente della Regione Calabria n. 1 del 09/08/2025 è stata formalizzata l'indizione delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria nei giorni di **domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025**

2.3 Composizione del Consiglio regionale	
articolo 15 dello Statuto e art. 1, comma 2 l.r. n. 1/2005	**31 MEMBRI:** **Un seggio:** è attribuito di diritto al Presidente della Giunta regionale eletto.
art. 2, comma 1, lettere a) e b) l.r. n. 1/2005 che modificano l'art. 1, commi 2 e 3 della legge 43 del 1995	**24 consiglieri** sono eletti sulla base di liste circoscrizionali **6 consiglieri** sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali.
2.4 Circoscrizioni	
Le tre circoscrizioni elettorali corrispondono ai territori di una o più province (art. 1, comma 2-bis l.r. n. 1/2005)	**circoscrizione nord:** Provincia di Cosenza**;** **circoscrizione centro:** Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia**;** **circoscrizione sud:** provincia di Reggio Calabria
Art. 2, legge n. 108/1968	Sulla ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, si applica la disciplina statale (in assenza di specifiche disposizioni nella legge regionale) che prevede la ripartizione in proporzione alla popolazione con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti. *Con decreto del prefetto di Catanzaro, Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, **firmato il 9 agosto 2025,** è stata determinata la composizione e la ripartizione dei seggi del Consiglio regionale della Calabria in vista delle elezioni fissate per domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025 L'assegnazione dei seggi, si conferma invariata rispetto alle elezioni precedenti: **9 seggi alla circoscrizione Nord** **8 seggi a quella Centro** **7 seggi a quella Sud** La distribuzione è stata calcolata applicando il quoziente elettorale di **77.311** abitanti per seggio, con l'assegnazione dei seggi residui alle circoscrizioni con i resti più alti.
2.5 Candidature e liste	
art. 1, commi 3 e 9, legge 43 del 1995, modificati per la regione Calabria dall'art. 2, comma 1, lettere b) ed e) l.r. n. 1/2005.	Le liste regionali contengono come unica candidatura quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, per tale motivo non hanno contrassegno. La presentazione delle liste regionali, a pena di nullità, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste circoscrizionali presentate in non meno della metà delle circoscrizioni della regione, con arrotondamento all'unità superiore.

	Più gruppi di liste circoscrizionali possono collegarsi con la medesima lista regionale. La presentazione delle liste circoscrizionali deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una lista regionale. Ciascun candidato può presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. Ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della L. n. 43/1995 – in base al quale alle liste regionali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108/1968 – alle candidature alla carica di Presidente della Regione si applicano le medesime disposizioni previste per le liste circoscrizionali. La presentazione delle candidature – regolata dall'articolo 9, primo comma, della L. n. 108/1968, e dall'articolo 1, commi 3, 8 e 11, della L. n. 43/1995 – è effettuata mediante il deposito delle dichiarazioni di presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Regione, allegando altresì la documentazione richiesta per ciascuna fattispecie.
2.6 Ufficio centrale circoscrizionale e Ufficio centrale regionale	
artt. 8 e 9, l. n. 108/1968 art. 1, l. n. 43/1995 e art. 8, l. n. 108/1968	Le liste circoscrizionali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla cancelleria del tribunale (nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di provincia) presso il quale ha sede **l'Ufficio centrale circoscrizionale.** Quest'ultimo è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale, competente tra l'altro ad effettuare lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni ed a procedere, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati. Le candidature alla carica di Presidente della Regione devono essere presentate alla cancelleria della Corte d'appello della Regione, presso la quale è costituito **l'Ufficio centrale regionale.** Allo stesso, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente della Corte di appello medesima, compete la decisione dei ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati, nonché per l'attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale.
2.7 Esame ed ammissione delle liste	
art. 10, legge n. 108/1968	Entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, **l'Ufficio centrale circoscrizionale** verifica: a) se le liste sono state **presentate in termine**, sono **sottoscritte dal numero di elettori** stabilito,

	comprendono un **numero di candidati** pari almeno al minimo prescritto, rispettano le ulteriori disposizioni di legge e sono accompagnate dalla ad un candidato Presidente **dichiarazione di collegamento** della Giunta; b) dichiara **non valide** le liste che non corrispondono alle condizioni di cui al punto precedente e **riduce al limite prescritto** quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di legge; c) **ricusa i contrassegni** che non sono conformi alle disposizioni vigenti (contrassegni identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza o contrassegni riproducenti immagini e soggetti di natura religiosa); d) **cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della cause di incandidabilità** di cui all'art. 7 del D.Lgs. 235/2012 e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 235/2012, **o per i quali manca la prescritta accettazione della candidatura** o la stessa non è completa; e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che **non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età** entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e i certificato del casellario giudiziale; f) cancella i nomi dei candidati **compresi in altra lista presentata nella circoscrizione;** g) trasmette all'Ufficio centrale regionale. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con **le dichiarazioni di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta** l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della candidatura (dichiarazione di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste). **Entro la stessa sera**: i delegati di ogni lista possono prendere cognizione delle contestazioni mosse dall'Ufficio centrale circoscrizionale nonché delle modificazioni che il medesimo abbia apportato alla rispettiva lista.

	L'indomani alle ore 9, l'Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi, per ascoltare, eventualmente, i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per deliberare seduta stante. **Nella stessa giornata,** l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica le proprie decisioni ai delegati di ogni lista; **Entro 24 ore dalla comunicazione di tali decisioni,** i delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla presidenza, depositando il ricorso entro detto termine, a pena di decadenza, nella segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. **Nella stessa giornata:** l'Ufficio centrale circoscrizionale trasmette a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni.
art. 11, legge n. 108/1968	**L'Ufficio centrale circoscrizionale**: a) assegna un numero a ciascuna lista unica o coalizione di liste ammesse secondo l'ordine del sorteggio dei rettangoli di ciascuna lista effettuato alla presenza dei delegati di lista; b) assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione secondo l'ordine del sorteggio dei rettangoli di ciascuna lista effettuato alla presenza dei delegati di lista; c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate; d) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente a quello di votazione; e) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.
Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108/1968, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale. (Articolo 1, comma 11, della legge n. 43/1995)	Entro le ore 12.00 (entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale) - scade il termine entro cui: - l'Ufficio centrale regionale procede all'esame e alla ammissione delle candidature. Entro le ore 12.00 (entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati) - Scade il termine entro cui: - l'Ufficio centrale regionale, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere

	nella circoscrizione e le rinvia, così modificate agli Uffici centrali circoscrizionali.
2.8 Scheda elettorale e modalità di votazione	
Art. 2, comma 2, l.r. n. 1/2005 che sostituisce l'art. 2 della legge n. 43/1995	La votazione avviene su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale e a fianco il nome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato. L'elettore esprime il suo voto: - per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo; - può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, **pena l'annullamento della seconda preferenza**; - -l'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di presidente della giunta regionale collegato alla lista circoscrizionale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato; - qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di presidente della giunta regionale cui la lista prescelta è collegata. **Non è previsto il voto disgiunto**.
2.9 Riparto dei seggi	
(art. 1, comma 3, della l.r. n. 1/2005)	Sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, **almeno il 4 per cento dei voti validi.**
Art. 15, commi 1-12 della legge n. 108/1968) **Prima ripartizione a livello circoscrizionale a quoziente intero** **Seggi residui ripartiti a livello regionale**	**Attribuzione dei 24 seggi con sistema proporzionale:** La prima ripartizione dei seggi in ciascuna circoscrizione è fatta dall'Ufficio elettorale circoscrizionale in base ai voti che ciascuna lista ha ottenuto nella circoscrizione medesima (cifra elettorale circoscrizionale). I seggi sono assegnati con metodo proporzionale sulla base dei quozienti interi (quoziente corretto con +1). Il quoziente elettorale circoscrizionale è calcolato come rapporto tra il totale dei voti espressi per le liste circoscrizionali (quelle che hanno superato le soglie di sbarramento) e i seggi da assegnare nella circoscrizione aumentato di una unità. I seggi che rimangono da assegnare sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali (liste circoscrizionali aventi il medesimo contrassegno) nell'ambito del collegio unico regionale (CUR) in base alla somma dei voti residuali di ciascun gruppo di liste, con il metodo dei quozienti interi (quoziente naturale) e dei maggiori resti. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste in sede di CUR sono assegnati alle singole liste nelle

	circoscrizioni in base alla graduatoria decrescente del rapporto tra il quoziente provinciale ed i resti che ciascuna lista in quella circoscrizione ha trasferito al CUR.
art. 4 della l.r. n. 1/2005 che modifica l'art. 15, comma 13, della legge 10 8 del 1968. (art. 5, comma 1, L. cost. n. 1/1999)	**Assegnazione dei sei seggi con criterio maggioritario** Operazioni dell'Ufficio centrale regionale: 1) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista regionale [candidato Presidente] e individua il totale dei seggi assegnati al gruppo o ai gruppi di liste collegate a ciascuna lista regionale; 2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggior cifra elettorale regionale e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato di tale lista; 3) verifica il totale dei seggi conseguito dal gruppo o dai gruppi di liste collegati al Presidente eletto: se il totale è pari o superiore a 15 assegna a tale gruppo di liste 3 seggi e i restanti 3 seggi sono ripartiti tra le liste minoritarie, se il totale è inferiore a 15 assegna tutti e 6 i seggi al gruppo di liste maggioritario; 4) i seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le liste sulla base dei quozienti interi e dei maggiori resti; 5) i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono poi assegnati nelle circoscrizioni sulla base della graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente

3. PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI	
3.1 Composizione	
	Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nella circoscrizione e **non inferiore a due terzi**, con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore (art. 3 della l.r. n. 1/2005 che modifica l'art. 9, comma 5 della L. n. 108/1968). Pertanto, per quanto riguarda il **numero massimo di candidati** da inserire nella lista: - per la circoscrizione elettorale nord è **pari a 9**; - per la circoscrizione elettorale centro **è pari a 8;** - per la circoscrizione elettorale sud, è **pari a 7**. Per quanto riguarda il **numero minimo dei candidati** da inserire nella lista: - per la circoscrizione elettorale nord, è **pari a 6**; - per la circoscrizione elettorale centro, è **pari a 6**; - per la circoscrizione elettorale sud, è **pari a 5**. Nella circoscrizione centro le liste devono comprendere, a pena di inammissibilità, almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti (Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia) – (art.1 comma 2 quater della l.r. n. 1/2005). Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione (art. 9, comma 6 della L. n. 108/1968). In ogni lista circoscrizionale, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati presentati, con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità più vicina. (art. 1, comma 6 della l.r. n. 1/2005). Pertanto, se le liste sono formate dal numero massimo di candidati previsto dalla legge, la rappresentanza di ciascun genere non può essere inferiore: per la circoscrizione elettorale nord **a 4;** per la circoscrizione elettorale centro **a 3**; per la circoscrizione elettorale sud **a 3**. Se le liste sono formate dal numero minimo di candidati previsto dalla legge, la rappresentanza di ciascun genere non può essere inferiore: per la circoscrizione elettorale nord **a 2;** per la circoscrizione elettorale centro **a 2;** per la circoscrizione elettorale sud **a 2**.
3.2 Dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali di candidati	
A) Numero dei presentatori	Le liste circoscrizionali devono essere sottoscritte da un determinato numero di elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della circoscrizione, variabile in ragione del numero degli abitanti (art. 9, comma 2 della L. n. 108/1968) In caso di scioglimento del Consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo di sottoscrizioni previste dal suddetto articolo 9, **è ridotto alla metà** (art. 1, comma 3, ultimo periodo della L. n.43/1995).

	In particolare: a) da almeno 750 (o da almeno 375 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali sino a 100.000 abitanti; b) da almeno 1.000 (o da almeno 500 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti; c) da almeno 1.750 (o da almeno 875 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 500.000 abitanti e sino a 1.000.000 di abitanti; d) da almeno 2.000 (o da almeno 1.000 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 1.000.000 di abitanti. In deroga a quanto previsto dal suddetto art. 9, comma 2 della legge n. 108/1968, sono esonerate dalla sottoscrizione[1] degli elettori, le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste circoscrizionali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all'art. 27 dello Statuto (art.1, comma 4 della l.r. n. 1/2005). Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati (art. 9, comma 4, della L. n. 108/1968). Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (art. 93 del TU n. 570/1960). Chi ha sottoscritto una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale può sottoscrivere anche una dichiarazione di presentazione di una lista regionale.
B) Firma da parte degli elettori presentatori	La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli recanti il contrassegno di lista, nome e cognome, luogo e data di nascita di ciascun candidato, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori (art. 9, comma 3, L. n. 108/1968)[2]. Per effetto dell'art. 4 del Decreto-legge 19 marzo 2025 , n. 27 "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025", convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 2025, n. 72, è previsto che in occasione delle consultazioni elettorali, la sottoscrizione delle liste di candidati può essere effettuata con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto

[1] **CIRCOLARE Regione Calabria n. 4 del 18 agosto 2025** recante "Elezioni del Presidente e del Consiglio regionale nella Regione Calabria del 5 e 6 ottobre 2025. Partiti e gruppi politici presenti al Senato, alla Camera dei deputati e al Parlamento Europeo. Gruppi politici presenti al Consiglio Regionale della Calabria.

[2] Si segnala al riguardo che la **Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 29/01/2025,** ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli articoli 9, terzo comma della legge n. 108/1968 e 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nella parte in cui non prevedono per l'elettore che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi".

	legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'elettore che non è in grado di apporre una firma autografa, per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico (art. 55, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361) o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare (ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22). Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale, generato ai sensi del comma 1, è consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare[3].
C) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista	Ai sensi dell'art. 9, comma 3, **L. n. 108/1968**, le firme degli elettori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della **legge 21 marzo 1990, n. 53** (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). In base a quest'ultima disposizione, sono competenti ad eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali: • notai • giudici di pace • cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello e dei tribunali • segretari delle procure della Repubblica • membri del Parlamento • consiglieri regionali[4] • presidenti delle province • sindaci metropolitani, • sindaci • assessori comunali e provinciali • componenti della conferenza metropolitana • presidenti dei consigli comunali e provinciali • presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali • consiglieri provinciali • consiglieri metropolitani • consiglieri comunali • segretari comunali e provinciali • funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia • avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'Ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Ordine. (art. 14, comma 1 della legge n. 53/1990) L'autenticazione delle sottoscrizioni deve essere compiuta con l'osservanza delle **modalità indicate dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000** (art. 14, comma 2 della legge n. 53/1990) e di seguito illustrate:

[3] Cfr. Circolare n. 2 del 13 agosto 2025 in cui vengono approfondite le novità introdotte dal Decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025" convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 maggio 2025, n. 72, nonché, i chiarimenti forniti sul punto dal Ministero dell'Interno con circolare n. 17/2025 (in particolare art. 4) e circolare n. 34/2025

[4] Il potere di autenticazione attribuito dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, può essere esercitato anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni regionali.

	- deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive; - il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché deve apporre la propria firma leggibile per esteso e il timbro dell'ufficio. Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180°giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14 comma 3 della L. n. 53/1990). L'autenticazione deve contenere l'indicazione del Comune nelle cui liste l'elettore che firma dichiara di essere iscritto. (art. 9, comma 3, della L. n. 108/1968)
D) Indicazione dei delegati	La dichiarazione di presentazione della **lista circoscrizionale** deve indicare anche due delegati incaricati di: - assistere alle operazioni di sorteggio delle liste; - di effettuare le designazioni dei rappresentanti di lista (art. 9, ultimo comma della L. n. 108/1968, articolo 33, primo comma, lettera e-bis), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570); -di ricevere le comunicazioni e di proporre i ricorsi amministrativi dinanzi all'Ufficio centrale regionale previsti dall'articolo 10 della legge n. 108/1968 nonché l'indicazione dei delegati alla presentazione delle liste circoscrizionali designati a dichiarare il collegamento con una lista regionale (articolo 1, comma 8, della legge n. 43/1995). Mentre l'indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione di una lista, comportando come conseguenza l'impossibilità di nominare i propri rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o dei suoi candidati, la mancata indicazione dei delegati alla presentazione delle liste circoscrizionali comporta l'impossibilità di dichiarare il collegamento con una delle liste regionali, collegamento richiesto a pena di nullità.
3.3 Documentazione a corredo della presentazione delle liste circoscrizionali	
Per effetto dell'art. 9 della L. n. 108/1968, la lista dei candidati deve essere accompagnata dalla seguente documentazione[5]:	
A) Certificati attestanti che i sottoscrittori della lista circoscrizionale sono elettori di un Comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia	Al fine di garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione elettorale provinciale nonché per rendere agevole e rapido l'accertamento di tale condizione, ogni lista circoscrizionale dei candidati deve essere corredata dei certificati comprovanti che i sottoscrittori siano in possesso del requisito di elettore. I certificati, che potranno essere collettivi ovvero redatti in un unico atto, dovranno essere rilasciati dal sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritte i presentatori ai quali appartengono i presentatori della lista.

[5] Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature si ricorda che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012)

	Il rilascio dei predetti certificati deve avvenire entro il **termine perentorio di 24 ore** dalla richiesta[6]. (art. 9, comma 8, numero 1 L. n. 108/1968)
B) Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato nella lista circoscrizionale e dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità	Trattasi della dichiarazione con cui ciascun candidato dichiara di accettare la candidatura che deve contenere altresì la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesta che il candidato non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dall'art. 7 del D.lgs. n. 235/2012. La dichiarazione di accettazione della candidatura e l'insussistenza della condizione di incandidabilità **deve essere firmata dal candidato e autenticata** da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990. Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Un medesimo candidato non può accettare la candidatura in più di tre circoscrizioni elettorali provinciali, né per liste circoscrizionali aventi contrassegni diversi, né in più di due regioni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Inoltre, colui che è presidente o consigliere regionale in carica in una Regione, non può presentarsi come candidato in un'altra Regione. (art. 9, comma 7 e comma 8, numero 2, L. n. 108/1968 nonché art. 7, comma 1, della L. n. 154/1981). Chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 87-bis del Testo unico n. 570/1960). In fase di conversione del decreto-legge n. 27/2025, il Governo ha accolto - al Senato della Repubblica - un ordine del giorno che lo impegna a **"ritenere applicabile la modalità di sottoscrizione delle liste riferita alle persone con disabilità interessate dalla disposizione in questione anche ai fini della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte delle medesime persone "[7].**
C) Certificato di iscrizione di ciascuno dei candidati della lista circoscrizionale, nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica	L'atto di presentazione delle candidature deve essere corredato dei certificati in cui si attesta che i candidati siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica. Per il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate per il rilascio di analoghi certificati per i presentatori delle liste. (art. 9, comma 8, numero 3 della L. n. 108/1968)
D) Modello del contrassegno della lista circoscrizionale	Per ogni lista circoscrizionale dovrà, inoltre, essere presentato un modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare, che sarà riprodotto sul manifesto recante le liste di candidati e sulle schede di votazione.

[6] Gi uffici dei comuni interessati alle consultazioni elettorali comunali e/o regionali – dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di **venerdì 5 e sabato 6 settembre 2025**, negli orari previsti per la presentazione delle candidature **(e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 5 settembre 2025 e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 6 settembre 2025),** nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia **martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 settembre 2025, anche nelle ore pomeridiane. (cfr.** circolare n. 2 del 13/08/2025 **Unità organizzativa elettorale Regione Calabria).**

[7] Cfr. circolare n. 2 del 13/08/2025 Unità organizzativa elettorale Regione Calabria e circolare n. 34/2025 Ministero dell'Interno

	Per evitare che l'Ufficio centrale circoscrizionale ricusi il contrassegno, i presentatori della lista circoscrizionale dovranno evitare che esso sia identico o che possa facilmente confondersi con quello di un'altra lista presentata in precedenza o con quello notoriamente usato da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi; Il legislatore regionale, ha annoverato tra gli elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. (art. 9, comma 8, numero 4) della L. n. 108/1968, art. 1 comma 5 della l.r. n. 1/2005 e art. 33, lett. b) TU n. 570/1960) Oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno della lista regionale, è utile che il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, nei formati «. jpeg» e «. pdf».
E) Dichiarazione di collegamento	La presentazione delle liste circoscrizionali di candidati deve, **a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali.** Per ogni lista circoscrizionale, dunque, i rispettivi delegati alla presentazione, devono dichiarare tale collegamento e la dichiarazione ha efficacia solo se **convergente con un'analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale**. Più gruppi di liste circoscrizionali possono collegarsi con la medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo. Si precisa che costituiscono "gruppo" le liste circoscrizionali presentate nella stessa Regione con il medesimo contrassegno. (art. 1, commi 8 e 9 della L. n. 43/1995 così come modificati dall'art. 2 della l.r. n. 1/2005).
3.4 Termini e modalità di presentazione delle liste circoscrizionali	
Art. 9, comma 1, L. n. 108/1968	Devono essere presentate dalle ore otto del trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, alle ore 12 del ventinovesimo, presso la cancelleria del Tribunale dove ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale. In tale periodo la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00, compresi i giorni festivi.

4. PRESENTAZIONE DELLE LISTE REGIONALI

4.1 Composizione	
(art. 2 comma 1, lett. b) l.r. n. 1/2005)	**Le liste regionali** contengono come unica candidatura quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Per tale motivo **non hanno contrassegno grafico** riconducibile a partiti, movimenti o raggruppamenti politici.
4.2 Dichiarazione di presentazione delle liste regionali dei candidati	
A) Numero dei presentatori	Le liste regionali devono essere sottoscritte da un determinato numero di elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nella Regione, variabile in ragione del numero degli abitanti. Per la Regione Calabria si applica il seguente numero di sottoscrizioni: - da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui sopra è ridotto alla metà. Chi ha sottoscritto una dichiarazione di presentazione di una lista regionale, può sottoscrivere anche una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale. Giova ricordare, altresì, che le liste regionali beneficiano dell'esonero delle sottoscrizioni qualora siano collegate ad una o più liste circoscrizionali cui si applica la deroga prevista dall'art. 1, comma 4 della legge regionale n.1/2005 ovvero liste circoscrizionali che siano espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano nonché quelle che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti politiche del gruppo misto[8]. (Articolo 1, comma 3, L. n. 43/1995 che rinvia al D.lgs. n. 533/1993 nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 4, comma 3 della L. n. 270/2005).
B) Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori	La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli recanti il contrassegno di lista, nome e cognome, luogo e data di nascita di ciascun candidato, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori (art. 9, comma 3, L. n. 108/1968)[9]. Ai sensi dell'art. 4 del Decreto-legge 19 marzo 2025 , n. 27 "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025", convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 2025, n. 72, è previsto che in occasione delle consultazioni elettorali, la sottoscrizione delle liste di candidati può essere effettuata con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale,

[8] **CIRCOLARE Regione Calabria n. 4 del 18 agosto 2025** recante "Elezioni del Presidente e del Consiglio regionale nella Regione Calabria del 5 e 6 ottobre 2025. Partiti e gruppi politici presenti al Senato, alla Camera dei deputati e al Parlamento Europeo. Gruppi politici presenti al Consiglio Regionale della Calabria.

[9] Si segnala al riguardo che la **Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 29/01/2025,** ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli articoli 9, terzo comma della legge n. 108/1968 e 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nella parte in cui non prevedono per l'elettore che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi".

	di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'elettore che non è in grado di apporre una firma autografa, per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico (art. 55, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361) o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare (ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22). Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale, generato ai sensi del comma 1, è consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare[10].
C) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista	Le firme degli elettori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. In base a questa disposizione, sono competenti ad eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali: • notai • giudici di pace • cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello e dei tribunali • segretari delle procure della Repubblica • membri del Parlamento • consiglieri regionali[11] • presidenti delle province • sindaci metropolitani, • sindaci • assessori comunali e provinciali • componenti della conferenza metropolitana • presidenti dei consigli comunali e provinciali • presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali • consiglieri provinciali • consiglieri metropolitani • consiglieri comunali • segretari comunali e provinciali • funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia • avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'Ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Ordine. (Art. 9, comma 3, legge n. 108/1968). L'autenticazione delle sottoscrizioni deve essere compiuta con l'osservanza delle **modalità indicate dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000** e di seguito illustrate:

[10] Cfr. Circolare n. 2 del 13 agosto 2025 in cui vengono approfondite le novità introdotte dal Decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025" convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 maggio 2025, n. 72, nonché, i chiarimenti forniti sul punto dal Ministero dell'Interno con circolare n. 17/2025 (in particolare art. 4) e circolare n. 34/2025

[11] Il potere di autenticazione attribuito dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, può essere esercitato anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni regionali.

	- L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive; - Il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché deve apporre la propria firma leggibile per esteso e il timbro dell'ufficio. **Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180°giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature** L'autenticazione deve contenere l'indicazione del Comune nelle cui liste l'elettore che firma dichiara di essere iscritto. Tale previsione è rispettata anche quando l'indicazione del Comune di iscrizione nelle liste elettorali venga riportata a fianco delle firme dei sottoscrittori e non nella formula di autenticazione delle firme stesse.
D) Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista regionale	La dichiarazione di presentazione della lista deve indicare anche due delegati autorizzati a designare, personalmente o a mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale regionale. (art. 9, ultimo comma, della L. n. 108/1968).
4.3 Documentazione a corredo della presentazione della lista	
La presentazione della lista dei candidati deve essere corredata da una documentazione[12], determinata per legge. Infatti, l'art. 1 comma 11 della L. n. 43/1995, estende alle liste regionali e ai relativi candidati, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 9,10 e 11 della L. 17 febbraio 1968, n. 108. Pertanto, con la lista dei candidati, devono essere esibiti:	
A) Certificati attestanti che i sottoscrittori della lista regionale sono elettori di un Comune della Regione	Al fine di garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista regionale siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione nonché per rendere agevole e rapido l'accertamento di tale condizione, ogni lista regionale deve essere corredata dei certificati comprovanti che i sottoscrittori siano in possesso del requisito di elettore. I certificati, che potranno essere collettivi ovvero redatti in un unico atto, dovranno essere rilasciati dai sindaci dei singoli Comuni ai quali appartengono i presentatori della lista. Il rilascio dei predetti certificati deve avvenire entro il **termine perentorio di 24 ore** dalla richiesta. (art. 9, comma 8, numero 1 L. n. 108/1968)
B) Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente della lista regionale	Trattasi della dichiarazione con cui il candidato dichiara di accettare la candidatura che deve contenere altresì la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesta che il medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dall'art. 7 del D.lgs. n. 235/2012. La dichiarazione di accettazione della candidatura e l'insussistenza della condizione di incandidabilità **deve essere firmata dal candidato e autenticata** da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. n. 53/1990. Per

[12] Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature si ricorda che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012)

	il candidato che si trovi eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana. (art. 9, comma 8, numero 2, L. n. 108/1968) In fase di conversione del decreto-legge n. 27/2025, il Governo ha accolto - al Senato della Repubblica - un ordine del giorno che lo impegna a **"ritenere applicabile la modalità di sottoscrizione delle liste riferita alle persone con disabilità interessate dalla disposizione in questione anche ai fini della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte delle medesime persone "[13].**
C) Dichiarazione di collegamento	La presentazione delle liste regionali deve contenere l'indicazione dei delegati alla presentazione della stessa lista designati a dichiarare il collegamento con la lista circoscrizionale. A pena di nullità, la presentazione delle liste regionali deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste circoscrizionali presentate in non meno della metà delle circoscrizioni della Regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione ha efficacia soltanto se convergente con un'analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. Si precisa che costituiscono "gruppo" le liste provinciali presentate nella stessa Regione con il medesimo contrassegno. Più gruppi di liste circoscrizionali possono collegarsi con la medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo. (art. 1, commi 3 e 9, L. n. 43/1995 così come modificati dall'art. 2, della l.r. n. 1/2005).
D) Certificato di iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica	L'atto di presentazione della candidatura deve essere corredato dei certificati in cui si attesta che il candidato sia iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica. Per il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate per il rilascio di analoghi certificati per i presentatori delle liste. (art. 9, comma 8, numero 3) della L. n. 108/1968)
4.4 Termini e modalità di presentazione delle liste regionali	
(art. 1 comma 3 della L. n. 43/1995 e art. 9 comma 1 della L. n. 108/1968).	Dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni presso la cancelleria della Corte d'Appello del capoluogo della Regione. Nel suddetto periodo la cancelleria della Corte rimane aperta quotidianamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00, compresi i giorni festivi.

[13] Cfr. circolare n. 2 del 13/08/2025 Unità organizzativa elettorale Regione Calabria e circolare n. 34/2025 Ministero dell'Interno

5. PROPAGANDA ELETTORALE

Normativa di riferimento

LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

LEGGE 10 dicembre 1993 n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica).

LEGGE 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali).

LEGGE 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale).

Circolare ministero dell'interno n. 1943/8 aprile 1980 "Disciplina della propaganda elettorale"

Provvedimento del **Garante per la protezione dei dati personali n. 96 del 18 aprile 2019** in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.

5.1 Divieto per la PA di svolgere attività di comunicazione

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche[14] di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. (art. 9, comma 1, Legge 22 febbraio 2000, n. 28)

5.2 Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In particolare, sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

(art. 7, commi 1 e 2 della legge n. 28/2000).

Le disposizioni di sopra non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo indicato (art. 7, comma 3, legge n. 28/2000).

5.3 Comunicazione politica radiotelevisiva

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente nelle forme di comunicazione politica radiotelevisiva e di messaggio politico autogestito nel rispetto della disciplina della legge n. 28/2000.

[14] L'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che a tal fine non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro attività.

	Il legislatore individua analiticamente le seguenti forme di svolgimento di tale comunicazione: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione (art. 4, comma 1 della legge n. 28/2000). **Dalla data di presentazione delle candidature e fino alla chiusura della campagna elettorale**, le emittenti radiofoniche e televisive possono trasmettere messaggi politici autogestiti sia a titolo gratuito sia a pagamento. La trasmissione dei messaggi autogestiti è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei messaggi. In relazione ai criteri ai quali le emittenti nazionali e quelle locali devono attenersi ai fini della trasmissione dei messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, si dispone che: • gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione; • i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; • i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione; • i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; • ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; • nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione; • ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato. Le emittenti locali che intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento devono dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante la trasmissione di un avviso, da trasmettere almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto (art. 4, commi 3,4,5, legge n. 28/2000).
5.4 Affissioni Propaganda a mezzo di manifesti e giornali murali	
	La propaganda elettorale mediante affissioni negli appositi spazi a ciò destinati dal comune, **ha inizio a decorrere dal 30° giorno antecedente le elezioni[15].** Costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi direttamente ad influire sulla scelta degli elettori. L'affissione di stampati, manifesti e di altro materiale elettorale, inerenti direttamente alla campagna elettorale è consentita - negli appositi spazi allo

[15] Prima del periodo indicato, le affissioni di propaganda elettorale sono soggette alla disciplina generale in materia di pubbliche affissioni.

	scopo assegnati[16], con le modalità stabilite dalla Giunta municipale a coloro che abbiano fatto pervenire apposita istanza al Sindaco. L'affissione di stampati deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi autorizzati, stante il divieto contenuto nell'art. 8 della legge n. 212/1956, di affiggere altrove. Sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3, comma 3 legge 4 aprile 1956, n. 212). Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni (art. 1, legge n. 212/1956) E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali, salvo autorizzazione del sopraintendente qualora tali affissioni non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili[17].
5.5 Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili	
	Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per il voto, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975, ovvero soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti. Ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
5.6 Propaganda mobile e volantini	
	Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini[18] in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6, legge n. 212/1956).
5.7 Sondaggi politici ed elettorali	
	Nei 15 giorni precedenti la data di votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori di tale periodo possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

[16] Tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni, i comuni devono individuare, per ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali o altri e dei manifesti di propaganda, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate e in equa proporzione per tutto l'abitato (art. 2, comma 1, legge 212/1956)

[17] Articolo 49 d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

[18] Dalla formulazione della disposizione risulta evidente che sono proibiti solamente il getto e il lancio di volantini, mentre ne è consentita la distribuzione (art.23 circolare ministero dell'interno n. 1943/8 aprile 1980 "Disciplina della propaganda elettorale").

	a) soggetto che ha realizzato il sondaggio; b) committente e acquirente; c) criteri seguiti per la formazione del campione; d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento; f) domande rivolte; g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; h) data in cui è stato realizzato il sondaggio. L'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. (art. 8 della legge n. 28/2000).
5.8 Modalità di svolgimento dei comizi e delle manifestazioni elettorali	
	Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per il voto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 130/1975, si ha facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore. Con decorrenza dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti; parimenti, possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali (art. 19 legge n. 515/1993).
5.9 Inizio del divieto di propaganda	
	Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956, **nel giorno precedente e in quelli della votazione**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 , comma 2, della legge n. 212/1956, **nei giorni della votazione**, è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (art. 9, comma 3 della legge n. 212/1956)
5.10 Agevolazioni fiscali	
	Nei novanta giorni precedenti le elezioni sono previste agevolazioni fiscali per l'acquisto del materiale tipografico, di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati. (art. 18 legge 515/1993*).*
5.11 E-mail, Internet,messaggistica, telefonia	
	Le nuove forme di propaganda elettorale via internet, sui social, via e-mail, le chiamate telefoniche, gli sms e i messaggi whatsapp non sono ancora state disciplinate dalla legge. Tuttavia, il Garante per la protezione dei dati personali, già a partire dal 2005, ha fornito delle indicazioni affinché l'utilizzo di tali mezzi di comunicazione avvenga nel rispetto della privacy. Con provvedimento del 2019 il Garante ha confermato che partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico possono lecitamente utilizzare, senza uno specifico consenso degli interessati, i dati sensibili riferiti agli aderenti o ad altri soggetti che con gli stessi intrattengono contatti regolari per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati, anzitutto, dall'atto costitutivo o dallo statuto. È inoltre possibile utilizzare i dati personali degli elettori a fini di

	propaganda, prescindendo dal consenso degli interessati, quando gli stessi sono reperiti in una serie di elenchi pubblici (ad esempio le liste elettorali). In tale ipotesi partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, dal 60° giorno antecedente il voto e sino al 60° giorno successivo, possono prescindere dal rendere l'informativa sulla privacy agli interessati. Ciò a condizione che nel materiale inviato sia chiaramente indicato un recapito (indirizzo postale, email, eventualmente anche con rinvio a un sito web dove tali riferimenti siano facilmente individuabili) al quale l'interessato possa agevolmente rivolgersi per esercitare i propri diritti, quali, ad esempio, quello di rettificare i propri dati o di ottenerne la cancellazione. Senza consenso informato non è invece lecito l'invio di messaggi, newsletter e altro materiale di propaganda quando si utilizzano dati raccolti automaticamente in Internet, liste di abbonati ad un provider, dati raccolti per altre finalità, ad esempio dati di iscritti ad associazioni a carattere non politico o dati pubblicati dagli interessati sui social network. Chi utilizza forme di propaganda quali le chiamate telefoniche preregistrate, le e-mail, gli sms ha l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli abbonati ai servizi di comunicazione elettronica o di telefonia mobile e degli utilizzatori di schede di traffico prepagato. Il Garante, nel ribadire che i messaggi politici e propagandistici inviati agli utenti dei social network sono sottoposti alla disciplina in materia di protezione dei dati, prevede, infine, che, **decorsi i 60 giorni dal voto**, partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico possono **continuare a trattare** (anche mediante mera conservazione) **i dati personali** raccolti per la campagna elettorale per esclusive finalità di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, **previa ulteriore informativa**. In mancanza, devono cancellare o distruggere i dati.

6. SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

La disciplina delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di consigliere regionale e di Presidente della Regione è regolata:
dall'art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515
dalla legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici)
Le citate disposizioni disciplinano, in particolare, i seguenti profili:
1. la tipologia delle spese elettorali e i relativi limiti;
2. gli adempimenti dei singoli candidati (nomina del mandatario elettorale, dichiarazione delle spese elettorali e connessa rendicontazione, altre dichiarazioni richieste dalla legge);
3. il controllo sulle spese elettorali demandato al Collegio regionale di garanzia elettorale;
4. le sanzioni poste a presidio dei già menzionati adempimenti.

6.1 Tipologie spese elettorali

	Per spese elettorali si intendono quelle relative: a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda; b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri; c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo; d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste e delle candidature; e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale. Sono, altresì, comprese tra le spese elettorali anche quelle relative ai locali per le sedi elettorali, ai viaggi e soggiorni, quelle telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi. Tali spese ed oneri sono tuttavia calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate (art. 11, della legge n. 515/1993).

6.2 Limiti spese elettorali

	Limiti per i candidati L'importo massimo di spesa per ciascun candidato di una lista circoscrizionale è fissato in € 38.802,85, incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di € 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati alla carica di Presidente della Regione il limite per le spese della campagna elettorale è fissato in € 38.802,85. Nel caso di candidati in più liste circoscrizionali, le spese non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10%. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni e alla carica di Presidente della Regione le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste circoscrizionali aumentato del 30%. Ai fini dei suddetti limiti sono computate anche le spese per la propaganda elettorale riferibili ai singoli candidati — ad eccezione dei candidati alla carica di Presidente della Regione — sostenute dai

	partiti di appartenenza o dalle liste, eventualmente imputabili pro quota. (art. 5, commi 1 e 2, della legge n.43/1995) **Limiti per i partiti, i movimenti o le liste** Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni regionali, escluse quelle espressamente riferite ai candidati di lista, che sono computate nelle spese dei medesimi pro quota, non possono superare la somma risultante dall'importo di € 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni nelle quali ha presentato proprie liste. (art. 3, comma 3 della legge n. 43/1995)
63 Contributi per la campagna elettorale	
	Possono versare contributi ai candidati e ai partiti, movimenti o gruppi le persone fisiche, gli enti, le associazioni e le società. I finanziamenti da parte di società sono ammessi solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio. Sono vietati i finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20% o di società controllate da queste ultime. Il divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20%, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società (art. 7 della legge n. 195/1974)
6.4 Adempimenti dei candidati e dei partiti, movimenti o liste	
	1)Adempimenti dei candidati: **a) mandatario elettorale:** dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono effettuare la raccolta dei fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite del mandatario elettorale, il cui nominativo deve essere dichiarato per iscritto dal candidato al Collegio regionale di garanzia elettorale. Nel caso in cui la designazione sia depositata da persona diversa dal mandatario, deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del mandatario. E' fatto divieto al candidato di designare più di un mandatario, il quale, a sua volta, non può assumere l'incarico per più candidati. Il mandatario ha l'obbligo di registrare analiticamente tutte le operazioni relative alla raccolta di fondi per la campagna elettorale, avvalendosi di un unico conto corrente bancario e, eventualmente, anche di un unico conto corrente postale, nell'intestazione del quale è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato indicato nominativamente. L'obbligo della designazione del mandatario elettorale è escluso per quei candidati che, avvalendosi unicamente di denaro proprio, totalizzino una spesa inferiore ad € 2.582,28, fermo restando l'obbligo di rendicontazione della stessa (art. 7, commi 3 e 4 della legge n. 515/1993). **b) dichiarazione delle spese e rendiconto:** entro 3 mesi dalla proclamazione, i candidati devono sottoscrivere ed inviare (oltre che al Presidente del Consiglio regionale) al Collegio regionale di garanzia elettorale:

	a) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»; b) le dichiarazioni relative ad erogazioni di finanziamenti o contributi da parte di uno stesso soggetto, per un importo che nell'anno superi € 5.000 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, i quali possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati; c) un rendiconto dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute che riporta analiticamente, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche di importo o valore superiore a € 5.000, nonché i contributi e servizi di qualsiasi importo provenienti da soggetti diversi5 ; d) gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario al fine di certificarne la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate (art. 7, coma 6 della legge n. legge n. 515/1993) **2)Adempimenti dei partiti, movimenti o liste**. I rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nelle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale devono presentare alla Corte dei Conti, entro 45 giorni dall'insediamento, il consuntivo, debitamente sottoscritto, relativo alle spese sostenute per la campagna elettorale[19] e alle relative fonti di finanziamento. Copia del consuntivo deve, altresì, essere depositata presso l'Ufficio centrale circoscrizionale che ne cura la pubblicità (art. 12, coma 1 della legge n. 515/1993)
6.5 Controllo delle spese elettorali	
	Controllo delle spese elettorali dei candidati L'organo deputato alla verifica della documentazione delle spese elettorali dei candidati nonché all'applicabilità delle sanzioni nei casi di violazione degli obblighi posti a carico dei medesimi è il Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte di appello, o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo di ogni Regione. Il Collegio regionale di garanzia elettorale ha il compito di verificare la regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti ricevuti dai candidati a norma art. 7, coma 6, della legge n. legge n. 515/1993. Entro il termine di 120 giorni dalle elezioni, ogni elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità della suddetta documentazione che rimane liberamente consultabile presso gli uffici del Collegio. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora, nel termine di 180 giorni dalla ricezione, il Collegio non ne contesti la

[19] Per campagna elettorale ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis della legge n. 515/1993, si intende il periodo compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione

	regolarità all'interessato. In caso contrario, quest'ultimo ha facoltà di presentare nei successivi 15 giorni memorie e documenti. L'obbligo di tale dichiarazione riguarda anche quei candidati che per la propria campagna elettorale non hanno sostenuto spese e non hanno ricevuto alcun contributo. Ai contributi erogati dalle persone giuridiche devono essere allegati la delibera dell'organo sociale e la dichiarazione di iscrizione nel loro bilancio. (artt. 13 e 14 della legge n. 515/1993). **Controllo delle spese elettorali dei partiti** Presso la Corte dei Conti è istituito un apposito Collegio deputato ad effettuare i controlli sui consuntivi relativi alle spese sostenute per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento nonché l'applicazione delle eventuali sanzioni. I controlli devono essere effettuati entro 6 mesi dalla presentazione alla Corte dei Conti dei consuntivi — salvo che il predetto Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, in ogni caso non superiore ad altri 3 mesi — e concernono la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a sostegno delle medesime. In merito ai risultati dei controlli, la Corte dei Conti riferisce direttamente al Presidente del Consiglio regionale. (art. 12 della legge 515/1993).
6.6 Sanzioni amministrative	
	Sanzioni per i candidati Le sanzioni applicabili da parte del Collegio regionale di garanzia elettorale per le violazioni degli obblighi posti a carico dei candidati in riferimento alle spese elettorali sono le seguenti: a) in caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione delle spese elettorali, il Collegio applica la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da € 25.823 a € 103.291; b) in caso di mancato deposito nel termine previsto della suddetta dichiarazione da parte di un candidato, il Collegio, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione indicata al punto precedente. La norma prevede, inoltre, che la mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica[20] ; c) in caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio, esperita la procedura per la quale l'interessato ha facoltà di presentare memorie e documenti entro i 15 giorni successivi alla notifica delle contestazioni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.165 a € 51.646; d) in caso di violazioni dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati, il Collegio applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

[20] Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo della violazione al Presidente del Consiglio regionale, il quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (art. 15, comma 10, della legge n. 515/1993).

	Inoltre, è previsto che il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti per un ammontare pan o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della predetta sanzione, la decadenza dalla carica. (art. 15, legge n. 515/1993) Per l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/1981e s.m.i., salvo quanto diversamente disposto. **Sanzioni per i partiti** Il collegio della Corte dei conti applica le seguenti sanzioni: a) in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51.646 a € 516.457; b) in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.165 a € 51.646; c) in caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa suindicati, la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla meta e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto (art. 15, legge n. 515/1993). Per l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/1981 e s.m.i., salvo quanto diversamente disposto.

7. ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA

Riferimenti normativi

- **Legge 6 novembre 2012, n. 190** "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (cd. Legge anticorruzione) che individua nella trasparenza uno strumento di prevenzione alla corruzione.
- **Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che dedica l'art. art. 14 alla disciplina degli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico.
- **Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9** (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza, in particolare Capi I e II).

7.1 Adempimenti di trasparenza dei consiglieri e dei candidati consiglieri

	Ciascun consigliere regionale, entro tre mesi dalla proclamazione, è tenuto a trasmettere ai competenti uffici del Consiglio regionale una serie di dichiarazioni e atti. Precisamente: a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile o intestazioni fiduciarie; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese; b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonché tutti i finanziamenti e contributi ricevuti per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte; d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni. Alla dichiarazione concernente le spese sostenute[21] e le obbligazioni assunte di cui alla lett. c) devono essere allegati: a) il rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute in cui siano analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 5.000,00 e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Sono inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la

[21] La dichiarazione di cui al comma 1, lettera c), e i relativi allegati di cui al comma 2, devono essere trasmessi, entro tre mesi dalla data delle elezioni, anche al Collegio regionale di garanzia elettorale ai sensi della l. 515/1993. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 15 della l. 515/1993.

	veridicità in relazione all'ammontare delle entrate; b) nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi, per un importo che superi 5.000 euro sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, la dichiarazione congiunta del soggetto erogante e del soggetto che riceve o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva del solo consigliere. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera c), e i relativi allegati, sono trasmessi al solo Collegio regionale di garanzia elettorale **anche dai candidati non eletti.** La norma *de qua* prevede, inoltre, che: -entro il termine di tre mesi dalla proclamazione, i consiglieri regionali trasmettono le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano. - un candidato inizialmente non eletto che, nel corso della legislatura, subentra per qualsiasi motivo ad un consigliere precedentemente eletto, è tenuto agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, entro tre mesi dalla surroga. (art. 41, legge regionale n. 9/2018)
7.2 Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta e degli assessori	
	Il Presidente della Giunta regionale e ciascun assessore, entro tre mesi dalla proclamazione o dalla nomina, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a), b) e d), ai competenti uffici della Giunta regionale. Si applica l'articolo 41, comma 3. Il Presidente della Giunta regionale e ciascuno degli assessori scelti fra soggetti candidati al Consiglio regionale sono altresì tenuti a trasmettere la dichiarazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c). Si applica l'articolo 41, comma 4 (ovvero dichiarazione sostitutiva delle spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonché tutti i finanziamenti e contributi ricevuti per la propaganda elettorale). I suddetti adempimenti non sono dovuti qualora l'assessore vi abbia già provveduto nella sua precedente qualità di consigliere regionale. In tal caso è il competente ufficio del Consiglio regionale che provvede direttamente alla trasmissione della documentazione ai competenti uffici della Giunta regionale. (art. 42 legge regionale n. 9/2018).
7.3 Adempimenti relativi alla trasparenza associativa	
	Entro tre mesi dalla proclamazione, i consiglieri regionali presentano ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza o non appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, nel caso in cui non abbiano già precedentemente adempiuto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1 ai competenti uffici della Giunta regionale entro tre mesi dalla proclamazione o dalla nomina. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale curano, rispettivamente per i consiglieri, nonché per il Presidente della Giunta e per gli assessori, la pubblicazione delle dichiarazioni di cui sopra. (art. 44, l.r. n. 9/2018).

7.4 Pubblicazione dei dati dei consiglieri regionali	
	Il Consiglio regionale pubblica nell'anagrafe pubblica[22], per ciascun consigliere, i seguenti dati[23]: a) l'atto di proclamazione, con indicazione della durata del mandato elettivo; b) il curriculum; c) gli emolumenti, indennità e rimborsi erogati a qualunque titolo dalla Regione; d) ogni altro compenso connesso all'assunzione della carica; e) gli importi di viaggi di servizio e missioni connessi all'assunzione della carica pagati con fondi pubblici; f) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; g) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti; h) la dichiarazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite; i) la dichiarazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite; l) la dichiarazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c); m) (abrogato) n) gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni; o) la dichiarazione sulla situazione associativa di cui all'articolo 44; p) elenco degli atti presentati con indicazione della fase del relativo procedimento; q) l'elenco delle presenze alle sedute del Consiglio regionale e dei voti espressi con modalità di voto elettronico, ove attivato, e per appello nominale e l'elenco delle presenze alle sedute delle commissioni consiliari e dell'Ufficio di presidenza. Il Consiglio regionale pubblica al momento dell'erogazione all'avente diritto, sul proprio sito internet, per ciascun consigliere, i dati concernenti l'assegno vitalizio. (art. 46 della legge regionale n. 9/2018)
7.5 Pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta e degli assessori	
	Entro tre mesi dalla proclamazione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore, la Giunta regionale pubblica, nell'anagrafe pubblica: **per il Presidente della Giunta regionale**, i dati di cui all'articolo 42 e l'elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale; **per ciascun assessore**, i dati di cui all'articolo 46, comma 1, dalla lettera a) alla lettera o), e l'elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale. La Giunta regionale pubblica al momento dell'erogazione all'avente

[22] L'anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, è istituita ai sensi dell'art. 45 della l.r. n. 9/2018 assicurando il coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 33/2013.

[23] I dati di cui alle lettere a), c), e), p) e q), sono acquisiti d'ufficio dalle competenti strutture del Consiglio regionale. Tutti i dati, ad eccezione di quelli relativi alle lettere h) ed i), che sono pubblicati solo in costanza di mandato, sono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso. Le dichiarazioni del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, laddove acquisite, sono pubblicate per tutta la durata del mandato del consigliere *e fino alla* cessazione dello stesso.

	diritto, sul proprio sito internet, per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore, i dati concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio. (art. 47, legge regionale n. 9/2018)
7.6 Aggiornamenti, variazioni e adempimenti successivi alla cessazione dalla carica	
	Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'ultima dichiarazione, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Entro lo stesso termine, i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori comunicano, almeno annualmente, tutte le variazioni dei dati contenuti nell'anagrafe pubblica intervenute rispetto all'ultima dichiarazione (ad eccezione dei dati relativi agli incarichi elettivi e alle cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni). Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica[24], i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a: - depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione; - depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi sulle persone fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa. Tali previsioni, non si applicano nel caso di rielezione consecutiva del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale e nel caso di assessore consecutivamente rinominato nella stessa carica dopo la cessazione di un precedente mandato. (artt. 48 e 49 della legge regionale n. 9/2018).
7.7 Diffida e sanzioni amministrative	
	La mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni relative alla trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e pubblicazione dei dati sull'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali comportano la diffida ad adempiere (secondo quanto previsto dall'art. 50, commi 1 e 2 l.r. n. 9/2018) e, nel caso di inadempimento della diffida l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'*articolo 47*, comma 1, del d.lgs. 33/2013, a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione (art. 50, comma 3, legge regionale n. 9/2018, secondo il procedimento dal medesimo articolo nei commi 4,5,6).

[24] I documenti sono pubblicati per tre anni successivi alla cessazione dall'incarico nell'anagrafe pubblica ad eccezione di quelli di cui all'articolo 41, comma 3 l.r. n. 9/2018; decorsi detti termini, sono accessibili mediante istanza di accesso civico generalizzato.

8. L'INCANDIDABILITA'

Riferimenti normativi

1) Art. 117, comma 2, lett. h) Cost. I casi di incandidabilità sono ricompresi nella materia di competenza legislativa esclusiva statale in materia di "ordine pubblico e sicurezza".
2) Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), adottato in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), ha ridisegnato per intero la materia dell'incandidabilità alle elezioni regionali.
3) Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42)
4) art. 248, comma 5 e articolo 143, comma 11 del Decreto Legislativo 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.).

Richiami introduttivi sull'incadidabilità

1) L'incandidabilità può essere accertata (e il nominativo direttamente depennato) già in sede di ammissione della lista. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del Presidente della Regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dalla legge, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità (art. 9, comma 1 Dlgs n. 235/2012);
2) gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui sopra e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità (art. 9, comma 2 Dlgs n. 235/2012);
3) qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni sopra richiamate, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti(art. 9, comma 4, Dlgs n. 235/2012);
4) in ogni caso, l'eventuale elezione di coloro che si trovano in condizioni di incandidabilità è nulla e deve essere revocata dal Consiglio regionale non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
5) l'incandidabilità opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (art. 15, comma 1, Dlgs n. 235/2012);
6) l'incandidabilità disciplinata dal testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, (art.15, comma 2, Dlgs n. 235/2012
7) la sentenza di riabilitazione, ai sensi degli artt. 178 ss. del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo; la revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo (art. 15, comma 3, Dlgs n. 235/2012).

8.1 Cause di incandidabilità di cui al D.lgs n. 235/2012	
Non possono essere candidati alle elezioni regionali e non possono comunque ricoprire le **cariche di Presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale,** amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali (art. 7 del D.lgs. 235/2012):	Per tutte le ipotesi ivi elencate, la sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del Codice penale, è **l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo**. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo. (*art. 15 del D.Lgs. 235/2012)*
a) coloro che hanno riportato **condanna definitiva per il delitto previsto** dall'articolo 416-bis del codice penale o **per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;	L'incandidabilità disciplinata dalla lettera f) si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'art. 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
b) coloro che hanno riportato condanne definitive **per i delitti, consumati o tentati, previsti** dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);	
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;	
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);	
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;	

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159	

8.2 Altre cause di incandidabilità	
Il Presidente di regione nominato Commissario ad acta è rimosso a seguito di grave dissesto finanziario ove sia accertata dalla Corte dei conti la diretta responsabilità, con dolo o colpa grave al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni: a) non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso; b) si riscontri, ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge n. 191 del 2009, in sede di verifica annuale, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento; c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della citata Legge n. 191 del 2009, un ulteriore incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo previsto dall'articolo 6 del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.	Incandidabilità del Presidente alle cariche di deputato e senatore, nonché alle cariche elettive a livello locale, regionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni (art. 2, comma 3, del D.lgs. 149/2011)
Non sono candidabili, i sindaci e presidenti di provincia riconosciuti responsabili dalla Corte dei conti, **anche con provvedimento non definitivo**[25]**,** per aver contribuito al verificarsi del dissesto finanziario dell'ente.	Incandidabilità per un periodo di 10 anni (articolo 248, comma 5, del d.lgs. 267/2000).
Non sono candidabili, gli amministratori di enti locali responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.	Incandidabili qualora tale condizione sia dichiarata con provvedimento definitivo in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso consiglio (articolo 143, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

[25] Il decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, con l'art. 8, comma 7 ha sostituito le parole *"anche in primo grado" con le seguenti: "anche con provvedimento non definitivo".*

.

9. L' INELEGGIBILITA'

Principali riferimenti normativi
art. 122 Cost.
legge n. 165/2004
legge n. 154/1981
Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005)
legge 17 giugno 2022, n. 71 (Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura).

Richiami introduttivi sull'ineleggibilità

1) Disposizioni di principio in materia di ineleggibilità dettate dall'art. 2 della legge n. 165/2004:

a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;
b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;
c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni;
d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;
f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

2) Previsioni di cui alla legge n. 154/1981:

a) Non costituiscono cause di ineleggibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della Regione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo (art. 5).
b) L'ineleggibilità può essere originaria oppure sopravvenuta, qualora le stesse circostanze insorgano nel corso del mandato. In quest'ultimo caso, a norma dell'art. 3, comma 1, n. 8, la causa di ineleggibilità si trasforma e viene disciplinata alla stregua di una causa di incompatibilità;
c) l'esistenza di una causa d'ineleggibilità non rimossa entro il termine e nei modi previsti comporta l'invalidità dell'elezione del soggetto che ne sia portatore;
d) al fine di garantire l'efficacia degli strumenti per rimuovere le cause d'ineleggibilità, la pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, entro cinque giorni dalla richiesta; la garanzia è rafforzata nei casi di aspettativa e dimissioni, in quanto se l'amministrazione non provvede, la domanda di aspettativa o dimissioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione (art. 2, comma 5);
e) l'accertamento dell'esistenza di cause di ineleggibilità è disciplinato dall'art. 7 il quale stabilisce che l'Assemblea legislativa, in sede di convalida degli eletti (non prima di quindici giorni dalla proclamazione),

esamini d'ufficio la condizione dei medesimi e, quando ricorra una delle cause d'ineleggibilità legislativamente previste, annulli l'elezione sostituendo l'ineleggibile con chi ne ha diritto.

3) Previsioni del Regolamento interno del Consiglio regionale in ordine alla procedura di accertamento delle cause di ineleggibilità:

L'art. 18 del Regolamento *de quo* prevede che subito dopo l'elezione del suo Presidente, la Giunta delle elezioni, a cominciare dai propri membri, esamina le condizioni di eleggibilità dei singoli Consiglieri regionali. Qualora sussistano, per taluni Consiglieri regionali dei quali è stata proclamata l'elezione, condizioni di ineleggibilità, la Giunta delle elezioni, sulla base degli elementi acquisiti, propone al Consiglio le conseguenti decisioni, entro quindici giorni dalla sua costituzione; trascorso inutilmente tale termine si intende proposta la convalida.

Il Consiglio adotta le sue decisioni a maggioranza assoluta entro i quindici giorni successivi e la relativa deliberazione, entro cinque giorni, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione ed è notificata al Consigliere la cui elezione sia stata annullata.

9.1 Casi di ineleggibilità previsti dalla legge n. 154 del 1981

L'art. 2 della l. n. 165/2004 prevede che le Regioni disciplinino con legge i casi di ineleggibilità; se questo non avviene, subentra la disciplina della l. n. 154/1981.

L'art. 2, comma 1, della legge n. 154 del 1981, vigente in Calabria, elenca le cause di ineleggibilità alla carica consigliere regionale, ascrivibili a tre diverse tipologie:

A) Ineleggibilità ricollegata al particolare prestigio delle funzioni svolte, capace di produrre un'indebita influenza sugli elettori, nonché alla finalità di prevenire possibili conflitti d'interesse derivanti dalla coincidenza, in ambito regionale, fra controllori e controllati:

1) il capo della Polizia, i vice capi della Polizia, gli ispettori di Pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno; 2) i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di Gabinetto dei Ministri; 3) commissari di Governo, prefetti della Repubblica, viceprefetti e funzionari di Pubblica sicurezza **nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni;** 4) ufficiali generali, ammiragli, ufficiali superiori delle Forze armate (ved. articolo 1486, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66); 5) ecclesiastici e ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci ne territorio nel quale esercitano il loro ufficio; 6) titolari di organi individuali e componenti di organi collegiali che esercitano potere di controllo istituzionale sull'amministrazione della Regione nonché i dipendenti che dirigono e coordinano i rispettivi uffici; 7) magistrati addetti alle corti d'appello, ai tribunali o a loro sezioni distaccate, ai tribunali amministrativi regionali nonché i vicepretori onorari e i giudici conciliatori **nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni.**	Le cause di ineleggibilità previste non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

B) Ineleggibilità finalizzata ad evitare possibili conflitti di interesse tra la carica elettiva e una particolare posizione ricoperta dal candidato.

8) legali rappresentanti e dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;	**Le cause di ineleggibilità di cui ai numeri 8 e 9,** non hanno effetto se l'interessato cessa dalle

9) amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza o con potere di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione.	funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (**art. 2, comma 2**).
10) dipendenti regionali a tempo indeterminato.	**La causa di ineleggibilità di cui al numero 10**, non ha effetto con la cessazione delle funzioni per dimissioni o con il collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (**art. 2, comma 3**).
11) dipendenti regionali a tempo determinato.	La causa di ineleggibilità di cui al n. 11, non ha effetto con la cessazione delle **funzioni per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature**. (**art. 2, comma 3**). I dipendenti a tempo determinato, infatti, non possono essere collocati in aspettativa (**art. 2, comma 8**).
C) Ineleggibilità volta a impedire il verificarsi di tutti quegli inconvenienti riconducibili al cumulo di cariche della stessa specie, tra i quali una minore attenzione e diligenza nell'espletamento del mandato:	
12) consiglieri regionali in carica in altra Regione	tale causa di ineleggibilità non ha effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (art. 2, comma 3).
9.2 Ineleggibilità dei magistrati: obblighi e divieti (artt. 15-17 della legge 17 giugno 2022, n. 71)	
La riforma *de qua* prende in carico il tema dell'ineleggibilità dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) per incarichi elettivi (ma anche di assessore o sottosegretario regionale) a livello nazionale, regionale o locale qualora siano in servizio o lo siano stati nei tre anni precedenti alla data di accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari la cui competenza territoriale vada a corrispondere, anche solo parzialmente, con la Regione di appartenenza della circoscrizione.	
Pertanto: **L'art. 15, comma 1,** esclude l'eleggibilità dei magistrati a **consigliere regionale o presidente di regione** (o di provincia autonoma), **nonché l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale,** dei magistrati che prestano servizio, o l'hanno prestato nei tre anni precedenti la candidatura, in uffici giudiziari aventi giurisdizione, anche parziale, sulla regione nella quale è inclusa la circoscrizione elettorale. **Art. 15, comma 2:** viene specificato che l'ineleggibilità non opera per i magistrati che da almeno tre anni prestino servizio presso le giurisdizioni superiori e, più in generale, presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale nazionale. Per coloro che svolgono tale servizio da meno di tre anni si deve valutare, ai fini dell'ineleggibilità, la sede presso ha quale hanno svolto le precedenti funzioni. **Art. 15, comma 3,** prevede l'applicabilità della disciplina dell'ineleggibilità anche ai magistrati in posizione di fuori ruolo, avendo anche in questo	**Art. 15, comma 4** richiede, in ogni caso, al magistrato che intenda candidarsi di trovarsi al momento dell'accettazione della candidatura **in aspettativa senza assegni.** **L'art. 16** prescrive che i magistrati non possano assumere tra gli altri, l'incarico di assessore regionale, **se non siano collocati in aspettativa senza assegni all'atto dell'assunzione dell'incarico.** **L'art. 17** stabilisce che, durante il mandato elettivo nazionale o locale e durante lo svolgimento di incarichi di governo, tanto nazionali quanto locali, **il magistrato deve obbligatoriamente trovarsi in aspettativa, in posizione di fuori ruolo.** Ad eccezione di chi ricopre cariche a livello comunale e provinciale, i magistrati in aspettativa si vedono assegnare un diritto di opzione tra la conservazione del trattamento

caso riguardo alla sede in cui hanno prestato servizio in precedenza. **Art. 15, comma 5,** magistrati che, al momento in cui sono indette le elezioni, sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.	economico in essere e il beneficio dell'indennità legata alla funzione, senza possibilità di cumulo
9.3 Ineleggibilità previste da specifiche leggi regionali	
Garante regionale per la tutela delle vittime di reato articolo 4, comma 6, l.r. 2023, n. 10	Al Garante si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla legislazione regionale per i consiglieri regionali.
Garante della salute della Regione Calabria (articolo 4, comma 3, lett. a), legge regionale 10 luglio 2008, n. 22) articolo 4, comma 4, l.r. 2008, n. 22	Non sono eleggibili all'Ufficio del Garante i Consiglieri e Assessori regionali.
Difensore civico Regione Calabria (articolo 6, commi 2 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4) articolo 6, comma 1, l.r. 1985, n. 4	Non sono eleggibili all'ufficio del difensore civico i consiglieri regionali.

10. L'INCOMPATIBILITA'

Principali riferimenti normativi
Artt. 84, 104, 135, 122 Cost.
legge n. 165/2004;
legge n. 154/1981;
Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005)

Richiami introduttivi sull'incompatibilità

1) Disposizioni di principio in materia di incompatibilità dettate dall'art. 2 della legge n. 165/2004:

a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;
b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;
c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;
d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:
1)previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;
2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;
g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

2) Previsioni di cui alla legge n. 154/1981:
a) non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della Regioni in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo (art. 5);
b) le cause d'incompatibilità e di ineleggibilità sopravvenuta, qualora non rimosse, comportano, in base, rispettivamente, al comma 2 e al comma 1 dell' art. 6, la decadenza dalla carica di Consigliere regionale;
c) il soggetto deve cessare dalle funzioni mediante dimissioni, trasferimento (possibile solo per le incompatibilità relative ad un determinato ambito territoriale), revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa o semplicemente esercitare l'opzione per la carica che intende conservare. La cessazione delle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio ricoperto;
d) per l'incompatibilità sopravvenuta l'interessato deve cessare dalle funzioni entro dieci giorni dalla data in cui si sorta la relativa causa. Per l'incompatibilità originaria, il medesimo termine decorre dalla data di convalida dell'elezione;

e) quanto alla contestazione delle cause d'incompatibilità e d'ineleggibilità sopravvenuta,disciplinata dai commi 3 e ss. dell'art. 7, l'Assemblea legislativa contesta al proprio membro,innanzitutto, la presunta causa d'incompatibilità o d'ineleggibilità sopravvenuta.

3) Previsioni del Regolamento interno del Consiglio regionale, in ordine alla procedura di accertamento delle cause di incompatibilità:
Il regolamento interno del Consiglio regionale, all'art. 19 rubricato "Esame delle condizioni di incompatibilità" prevede che, su richiesta della Giunta delle elezioni, il Presidente del Consiglio procede entro cinque giorni alla notifica della contestazione all'interessato che, entro i successivi cinque giorni può presentare le proprie controdeduzioni per iscritto. Infine, nei dieci giorni seguenti, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di procedere all'opzione, a pena di decadenza, entro il termine previsto dalla legge elettorale regionale.

10.1 Incompatibilità previste nel testo costituzionale	
Art. 122, comma 2	Fissa direttamente alcune incompatibilità, quali l'appartenenza ad una Assemblea o ad una Giunta regionale e: - ad altra Assemblea o Giunta regionale (da intendere anche nel senso che non si può appartenere all'Assemblea di una Regione e alla Giunta di un'altra); - ad una delle Camere; - al Parlamento europeo (art. 6, comma 1**, legge n. 18/1979**). Quest'ultima norma stabilisce, in particolare, che al verificarsi dell'ipotesi di incompatibilità, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.Qualora non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.
art. 104, comma 7	incompatibilità tra la carica di membro del CSM e di Consigliere regionale.
art. 135, comma 6	incompatibilità tra la carica di Giudice costituzionale e di Consigliere regionale
art. 84, comma 2	incompatibilità tra la carica di Presidente della Repubblica e di Consigliere regionale
10.2 Incompatibilità previste nella legge n. 154/1981	
Gli artt. 3 e 4 della legge n. 154 del 1981, elencano le cause di incompatibilità alla carica di consigliere regionale:	
A) **L'incompatibilità dei soggetti, di cui all'art. 3, comma 1, nn. 1-7** è finalizzata ad evitare possibili conflitti di interesse tra la carica elettiva e una particolare posizione ricoperta dall'eletto. Trattasi di:	
1) Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che dalla stessa riceva in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativi superi nell'anno il 10% del totale delle entrate	Tali incompatibilità si rimuovono con le dimissioni, il trasferimento, la revoca dell'incarico o del comando, il collocamento in aspettativa (**art. 6, comma 3**, e **art. 2, comma 2**);

dell'ente (articolo 3, comma 1, n.1, legge 23 aprile 1981, n. 154)	
2) Colui che come titolare, amministratore, dipendente, con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse della Regione, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati sovvenzionate da essa in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione. Per espressa previsione dell' art. 3, comma 2, tale ipotesi non si applica a chi faccia parte di cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici	Tali incompatibilità si rimuovono con le dimissioni, il trasferimento, la revoca dell'incarico o del comando, il collocamento in aspettativa (**art. 6, comma 3, e art. 2, comma 2**);
3) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo nelle imprese di cui ai precedenti numeri 1) e 2. Vi rientra, **anche il consulente della Regione**	Tali cause di incompatibilità si rimuovono con le dimissioni, il trasferimento, la revoca dell'incarico o del comando, il collocamento in aspettativa (**art. 6, comma 3, e art. 2, comma 2**);
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo con la regione. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Per effetto dell'ultimo comma dell'art. 3, tale causa di incompatibilità non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.	L'incompatibilità si rimuove ponendo in essere atti idonei a far venire meno nella sostanza il conflitto tra l'eletto e la regione, quali la transazione, l'abbandono della lite, la conciliazione giudiziale, la rinuncia alla lite.
5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, della regione, ovvero di istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito.	Tale causa di incompatibilità viene meno con l'estinzione del debito.
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile con la Regione ovvero verso istituto od azienda da essa dipendente, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di essa, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di mora di cui all'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.	Tale causa di incompatibilità viene meno con l'estinzione del debito.
7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione. Per effetto dell'art. 3, comma 3, tale incompatibilità, non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato (art. 3, comma 3).	Tale incompatibilità viene meno con la resa del conto

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista dall'art. 2 della Legge n. 154/1981.	l'ineleggibilità sopravvenuta è, dunque, assimilata all'incompatibilità
B) L'**incompatibilità dei soggetti**, di cui all'**art. 4, commi 1 e 2,** è finalizzata sia a prevenire conflitti di interessi, sia a evitare inconvenienti connessi al cumulo di cariche	
Colui che ricopre la carica di: a) membro di una delle due Camere, b) Ministro e sottosegretario di Stato, c) giudice ordinario della Corte di cassazione, d) componente del Consiglio superiore della Magistratura, e) membro del CNEL, f) magistrato del Tribunale supremo delle acque, f) magistrato della Corte dei conti, g) magistrato del Consiglio di Stato, h) magistrato della Corte costituzionale.	Tali incompatibilità vengono meno con la cessazione delle funzioni per dimissioni
Presidente e Assessore provinciale, **Sindaco e Assessore di Comuni** compresi nel territorio della Regione.	Tali incompatibilità vengono meno con la cessazione delle funzioni per dimissioni. Cfr. anche l'art. 65 del Dlgs n. 267/2000 che al comma 1 prevede l'incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e le cariche di: **presidente provinciale,** **sindaco e assessore dei comuni compresi nel territorio della regione.**
Consigliere regionale di altra Regione. Tale previsione, deve essere raccordata con altre disposizioni della **legge n. 154 del 1981,** in particolare: - **art. 7, comma 1, prima parte che prevede** il divieto di candidarsi in più di due Regioni, qualora le elezioni si svolgano nella stessa data; -l'obbligo del candidato eletto contemporaneamente Consigliere in due Regioni di optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima delibera di convalida (**art. 7, comma 2**, ai sensi del quale, inoltre, in caso di mancata opzione, egli resta eletto nel Consiglio della Regione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.	Tale incompatibilità, viene meno, anch'essa, con la cessazione delle funzioni per dimissioni.
10.3 Incompatibilità previste dal Decreto Traparenza	
Il **decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39** al **Capo VI**, ha previsto ulteriori casi di incompatibilità riguardanti anche i Consiglieri regionali.	
Art. 11, comma 2, gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali (ovvero gli incarichi di livello apicale conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione) e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello	**Art. 19 D.lgs n. 39/2013 (Decadenza in caso di incompatibilità)** Lo svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di incompatibilità riportati nel Capo VI del suddetto Decreto, comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo,

regionale (ovvero gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato) sono incompatibili, tra l'altro, con la carica di componente della Giunta o dell'Assemblea legislativa della Regione che ha conferito l'incarico**.**	decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.
ai sensi dell'art. 12, comma 3, gli incarichi dirigenziali, interni (conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione) e esterni (conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni), nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili, tra l'altro, con la carica di componente della Giunta o dell'Assemblea della Regione interessata L'art.4-bis. del medesimo articolo prevede che: **((Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico)).**	
ai sensi dell'art. 12, comma 4, gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione. L'art.4-bis. del medesimo articolo prevede che: **((Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico)).**	
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico (le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina	

dei vertici o dei componenti degli organi) di livello regionale sono incompatibili, tra l'altro, con la carica di componente della Giunta o dell'Assemblea della Regione interessata.	
Ai sensi dell'art. 14, comma 2, gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili, tra l'altro, con la carica di componente della Giunta o dell'Assemblea della Regione interessata.	
10.4 Incompatibilità previste da specifiche leggi o regolamenti	
Magistrati onorari di tribunali (articolo 5, comma 1, lettera a), decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116)	Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario: a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, **i membri** del Governo e quelli **delle giunte degli enti territoriali**, nonché i deputati e i **consiglieri regionali**, provinciali, comunali e circoscrizionali.
Componenti non magistrati del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti (articolo 12, comma 1, della legge n. 117/1988, che rinvia, per quanto concerne lo stato giuridico degli stessi soggetti, all'art. 33, comma 1 della legge n. 195/1958).	Non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo.
Componenti non magistrati del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa (articolo 7, comma 5, della legge n. 186/1982, che rinvia all'articolo 12della legge n. 117/1988,, che rinvia, a sua volta, all'articolo 33, comma 1, legge n. 195/1958);	Non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo.
Componenti del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura (articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26).	Salva l'attività di studio e di ricerca, l'ufficio di componente del comitato direttivo è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva o attività di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati.
Membri Autorità garante della concorrenza e del mercato (articolo 10, comma 3, legge 10 ottobre 1990, n. 287)	Non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
Componenti Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità (articolo 2, comma 8, legge 14 novembre 1995, n. 481)	A pena di decadenza non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

Componenti Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articolo 1, comma 5, legge 31 luglio 1997, n. 249, che rinvia alle disposizioni dell'articolo 2, comma 8, legge 14 novembre 1995, n. 481);	A pena di decadenza non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.
Presidente o componente dell'ANAC – Autorità nazionale anticorruzione (art. 13, comma 3, decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150);	l presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità.
Presidente e componente del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 153, comma 3, decreto legislativo n. 196/2003);	Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
Componente del Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (articolo 7, comma 3, decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla legge n. 10/2014)	Non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilità sopravvenuta.
Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (art.2, comma 3, legge 12 luglio 2011, n. 112)	Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell'Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.

Componenti effettivi o supplenti dei Collegi regionali di garanzia elettorale (articolo 13, comma 2, legge 10 dicembre 1993, n. 515)	Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
Componenti della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero (articolo 12, comma 2, legge 12 giugno 1990, n. 146);	Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.
Presidente e vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici, di nomina governativa (articoli 1, 5 e 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14)	Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'articolo 1, eccettuati i casi dell'articolo 5, sono incompatibili con le funzioni di: a) membro del Parlamento e dei consigli regionali.
Direttore Generale e membro del Comitato di indirizzo AGID - Agenzia per l'Italia Digitale (articolo 9, decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177)	Le cariche di Presidente, Direttore Generale e componente del Comitato direttivo sono incompatibili con cariche di governo e con incarichi politici elettivi di parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente o Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e di componente delle relative giunte.
Componente delle commissioni esaminatrici di concorso per l'assunzione nei pubblici impieghi (articolo 9, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487)	Non possono essere nominati componenti delle predette commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
Presidente o componente del consiglio di amministrazione, o del consiglio scientifico o del collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA (articolo 111, comma 1, Decreto ministeriale 31 marzo 2006, n. 165)	Sono incompatibili con cariche di governo e con incarichi politici elettivi di parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente o Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e di componente delle relative Giunte.
Rappresentante legale, amministratore, sindaco delle società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi (articolo 2 comma 5 lett. b), decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)	Non possono essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle società concessionarie del servizio di riscossione di tributi, i membri dei consigli o assemblee o giunte regionali.
Componente dell'ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche	Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo né ricoprire funzioni di presidente,

amministrazioni (articolo 46, comma 7bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)	persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche.
Componente del Consiglio CCIA – Camere di commercio, industria e artigianato (articolo 13, comma 2 lett. a) legge 29 dicembre 1993, n. 580	Non possono far parte del consiglio i consiglieri ed assessori regionali. In caso di incompatibilità, devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.
10.5 Incompatibilità previste da specifiche leggi regionali	
art. 1, comma 6-*quater,* legge regionale n. 1/2005	A seguito dell'integrazione dell'art. 1 alla l.r. n. 1/2005 per opera della Legge regionale 4 aprile 2025, n. 19 (Efficientamento del Consiglio regionale e riduzione delle spese dei gruppi consiliari), è stata stabilita **l'incompatibilità tra la carica di Assessore regionale** e la funzione di **Consigliere regionale**. Tale previsione mira ad evitare conflitti di interesse e a garantire che i Consiglieri possano svolgere il loro ruolo di controllo sull'operato della Giunta. La nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore di giunta regionale determina, al momento dell'accettazione della nomina, **la sospensione dalle funzioni di Consigliere regionale[26].** il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina ad Assessore, preso atto della sospensione, dispone la temporanea sostituzione, conferendo la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere. Quando il Consigliere sostituito cessa dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della cessazione, **dispone la revoca della supplenza e il reintegro nella carica di Consigliere regionale.**
Garante regionale per la tutela delle vittime di reato articolo 4, comma 6, l.r. 2023, n. 10	Al Garante si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla legislazione regionale per i consiglieri regionali.
Autorità regionale per i diritti degli animali d'affezione e la corretta convivenza tra le persone e gli animali (art. 49, comma 3,4 lett. b) l.r. 45/2023)	Sono incompatibili con la carica di Presidente e componente dell'Autorità: i consiglieri e gli assessori della Regione Calabria.
Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità art. 4, commi 2 e 3, l.r. 2022 n. 29	Il Garante non può esercitare, durante la durata del mandato, altre attività di lavoro che possano determinare conflitti di interessi, anche

[26] Al Consigliere supplente, nominato ai sensi del presente comma, non si applicano le norme di cui al Capo II della legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012), che continuano ad applicarsi, invece, al Consigliere nominato Assessore.

	potenziali, con le attribuzioni e l'esercizio propri dell'incarico. Sono incompatibili alla carica di Garante, tra l'altro, i consiglieri e gli assessori regionali. Tale incompatibilità si applica anche a coloro che abbiano ricoperto le cariche nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle candidature.
Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale articolo 5, comma 1,3, l.r. 2018, n. 1	Il Garante regionale non può assumere o conservare, durante il mandato, cariche elettive né incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura. Sono incompatibili alla carica di Garante regionale, tra l'altro, i consiglieri e assessori regionali.
Garante per l'infanzia e l'adolescenza (articolo 3, comma 3 lett. a) legge regionale 12 novembre 2004, n. 28)	Sono incompatibili con l'incarico i Consiglieri e gli Assessori regionali, e i titolari di altre cariche elettive.
Componente del CORECOM - Comitato regionale per le comunicazioni (articolo 6, comma 1 lett. a), articolo 6, comma 1, l.r. 2001, n. 2	I membri del CORECOM - CALABRIA non possono, pena la decadenza, limitatamente al solo periodo del mandato, rivestire i seguenti incarichi: membro dei Consigli o delle Giunte regionali.
Componenti del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria (art. 6, comma 4 e art. 9, comma 1, lett. a), legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2	Non sono nominabili nell'incarico di componenti del collegio i consiglieri regionali, i membri della Giunta. Il componente del collegio decade di diritto per sopravvenuta incompatibilità.